

Documento sulle Anticipazioni

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

*Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti*

Sommarrio

1. PREMESSA	3
2. REQUISITI.....	3
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	7
4. TEMPISTICHE DI EROGAZIONE	12
5. COMPARTO DI EROGAZIONE	13
6. CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE.....	13
7. VERSAMENTI CONTRIBUTI PER REINTEGRO ANTICIPAZIONE	15
8. CEDIBILITÁ, SEQUESTRABILITÁ E PIGNORABILITÁ.....	16
9. COSTI	16
10. ASPETTI FISCALI	16
11. ENTRATA IN VIGORE	19
ALLEGATI	19

1. PREMESSA

Il presente Documento descrive le modalità operative con cui il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni – FOPDIRE (di seguito “Fondo”) eroga agli Iscritti la prestazione sotto forma di Anticipazione ai sensi dell’art. 11, comma 7 del D. Lgs. 252/2005 (di seguito “Decreto”).

2. REQUISITI

La normativa prevede quattro tipologie di Anticipazione, con requisiti differenziati, per le seguenti causali:

1. acquisto prima casa;
2. ristrutturazione prima casa;
3. spese sanitarie;
4. esigenze generiche.

In particolare, per le tipologie di cui ai punti 1, 2 e 4 è richiesto un periodo minimo di iscrizione ai Fondi Pensione di almeno 8 anni. A tal fine:

- devono essere considerati i periodi di partecipazione a tutti i Fondi Pensione per i quali l’Iscritto non abbia esercitato il Riscatto totale della posizione individuale maturata;
- deve essere considerata quale data di decorrenza del periodo di 8 anni la data di iscrizione, anche quando non coincida con la decorrenza della contribuzione.

Le Anticipazioni possono essere richieste dagli Iscritti fino al momento di fruizione della Prestazione Pensionistica in Capitale e/o in Rendita. Pertanto, possono essere richieste dagli Iscritti:

- anche quando hanno perso i requisiti di partecipazione e hanno scelto di mantenere la posizione nel Fondo, a prescindere dal versamento volontario di ulteriori contributi;
- anche quando hanno raggiunto l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, ma non hanno ancora richiesto la Prestazione Pensionistica in Capitale e/o in Rendita.

Le Anticipazioni possono essere richieste dagli Iscritti più volte nei limiti previsti dal successivo paragrafo 6 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

2.1 Anticipazione per acquisto prima casa

Gli Iscritti, con almeno 8 anni di iscrizione in uno o più Fondi Pensione, possono richiedere l’Anticipazione per acquistare la prima casa di abitazione per sé o per i figli, per un importo massimo non superiore al 75% della posizione previdenziale maturata.

Per prima casa di abitazione si intende la casa destinata a residenza dell’Iscritto o dei suoi figli.

L’acquisto può riguardare:

- immobili residenziali anche al di fuori del territorio nazionale;
- immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;
- la nuda proprietà, a condizione che l’usufruttuario abbia consentito al nudo proprietario di risiedere o dimorare nell’immobile acquistato e che tale immobile costituisca per il nudo proprietario prima casa di abitazione;
- la proprietà superficaria, a condizione che l’immobile costruito e mantenuto sopra un suolo di proprietà di altri soggetti costituisca prima casa di abitazione;

- una quota della proprietà dell'immobile, a condizione che tale quota costituisca prima casa di abitazione.

L'acquisto può essere effettuato con o senza agevolazioni fiscali prima casa di abitazione.

L'acquisto può essere effettuato con le seguenti modalità:

- acquisto da un venditore terzo (persona fisica o giuridica);
- costruzione in cooperativa;
- costruzione in proprio.

L'acquisto può essere effettuato, oltre che dall'Iscritto o dai suoi figli, anche dal coniuge, successivamente al matrimonio, a condizione che l'Iscritto si trovi in regime di comunione dei beni.

Sono escluse le richieste finalizzate a:

- estinguere contratti di finanziamento (inclusi quelli di mutuo) precedentemente stipulati per l'acquisto di un'abitazione già in proprio possesso;
- acquistare la proprietà di pertinenze della prima casa di abitazione successivamente all'acquisto dell'immobile destinato a prima casa;
- acquistare la proprietà di immobili che non comportino oneri (ad esempio: donazione);
- acquistare la proprietà di immobili nel caso in cui l'Iscritto sia coniuge separato e proprietario di un altro immobile assegnato in godimento all'altro coniuge.

2.2 Anticipazione per ristrutturazione prima casa

Gli Iscritti, con almeno 8 anni di iscrizione in uno o più Fondi Pensione, possono richiedere l'Anticipazione per interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per un importo massimo non superiore al 75% della posizione previdenziale maturata.

Gli interventi di ristrutturazione devono riguardare l'immobile di proprietà dell'Iscritto o dei figli destinato a prima casa di abitazione. Sono pertanto escluse le spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà, anche se destinato ad abitazione principale.

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali. Sono esclusi gli interventi che riguardino esclusivamente le pertinenze.

Gli interventi di ristrutturazioni sono quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), di seguito riportati.

Interventi di manutenzione ordinaria

Riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Interventi di manutenzione straordinaria

Riguardano i seguenti interventi:

- opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico;
- frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

- modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia a oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

A titolo di esempio, rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria:

- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- rifacimento di scale e rampe;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- recinzione dell'area privata;
- costruzione di scale interne.

Interventi di restauro e risanamento conservativo

Riguardano gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

A titolo di esempio, rientrano negli interventi di restauro e risanamento conservativo:

- interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Interventi di ristrutturazione edilizia

Riguardano gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

A titolo di esempio, rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia:

- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente;
- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone;
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- apertura di nuove porte e finestre;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Le spese di ristrutturazione prima casa, per le quali l'Isritto può chiedere l'Anticipazione, comprendono le spese per:

- progettazione dei lavori;
- effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- esecuzione dei lavori;
- messa in regola degli edifici ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*) di cui alla Legge 5 marzo 1990 n.

46 (*Norme per la sicurezza degli impianti*) e delle norme UNI-CIG¹ per gli impianti a metano di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 (*Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile*);

- acquisto dei materiali;
- compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti nonché per la predisposizione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell'immobile;
- oneri di urbanizzazione;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori;
- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1998 n. 41 (*Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia*).

L'Iscritto può richiedere l'Anticipazione anche nel caso in cui posseda soltanto una quota dell'immobile oggetto di intervento di ristrutturazione; in tal caso, l'importo richiesto è proporzionale alla quota posseduta, a meno che l'immobile non rientri nel regime di comunione legale dei beni.

Sono escluse le richieste finalizzate a:

- finanziare le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di ristrutturazione;
- finanziare l'acquisto di arredamento o elettrodomestici;
- estinguere contratti di finanziamento già in essere.

2.3 Anticipazione per spese sanitarie

Gli Iscritti possono richiedere in qualunque momento l'Anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per sé, il coniuge o per i figli per un importo massimo non superiore al 75% della posizione previdenziale maturata.

Per tale tipologia di Anticipazione non è previsto un periodo minimo di iscrizione ai Fondi Pensione. Le spese devono riguardare le terapie e gli interventi che siano straordinari; tale requisito deve essere riconosciuto e attestato dalle competenti strutture pubbliche. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Iscritto la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Sono comprese nelle spese anche quelle di viaggio e soggiorno sia del beneficiario dell'Anticipazione che del familiare che presti eventualmente assistenza.

2.4 Anticipazione per esigenze generiche

Gli Iscritti, con almeno 8 anni di iscrizione in uno o più Fondi Pensione, possono richiedere l'Anticipazione per ulteriori esigenze senza necessità di fornire la relativa motivazione, per un importo massimo non superiore al 30% della posizione previdenziale maturata.

¹ Si tratta delle norme tecniche nazionali nel settore dei gas combustibili definite dal CIG (Comitato Italiano Gas) e pubblicate poi dall'UNI (Ente Italiano di Normazione).

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'Isritto effettua la richiesta di Anticipazione nella propria Area Riservata presente sul sito *web* del Fondo, allegando la seguente documentazione per consentire al Fondo la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione:

- documento d'identità;
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca o stralcio dell'estratto conto con intestazione e indicazione del titolare;
- informativa sul Trattamento dei Dati Personali (di seguito "Informativa Privacy") firmata per presa visione;
- attestazione dell'eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare, rilasciata da quest'ultima, e presso cui conserva una posizione; tale attestazione consente al Fondo di determinare il numero degli anni complessivi di iscrizione alla previdenza complementare e di:
(i) verificare il rispetto del periodo minimo di iscrizione; (ii) nel caso di Anticipazione per spese sanitarie, determinare la corretta aliquota fiscale da applicare alla base imponibile della prestazione (v. paragrafo 10);
- nel caso di documentazione in lingua diversa dall'italiano, la relativa traduzione asseverata;
- nel caso di spese sostenute in valuta diversa dall'euro, la documentazione delle date effettive di pagamento di tali spese; al riguardo, il controvalore in euro dell'esborso sostenuto è determinato sulla base del tasso di cambio alla data effettiva di pagamento.

Inoltre, deve essere allegata l'ulteriore documentazione di seguito riportata, in relazione alla tipologia di Anticipazione.

3.1 Anticipazione per acquisto prima casa

L'Isritto deve presentare, all'atto della richiesta, la seguente ulteriore documentazione:

- dichiarazione attestante la destinazione a prima casa di abitazione dell'immobile per il quale è chiesta l'Anticipazione, utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo;
- nel caso di acquisto per i figli, certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela oppure autocertificazione;
- autocertificazione con cui l'Isritto si impegna a restituire tempestivamente l'importo nel caso in cui l'acquisto non sia stato più effettuato ovvero a restituire tempestivamente la differenza tra l'importo dell'Anticipazione erogata (al netto delle imposte), e l'importo effettivamente sborsato, nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato per importo inferiore; a tal fine, è utilizzato lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo;
- liberatoria rilasciata da banca o società finanziaria, nel caso in cui siano in essere uno o più contratti di finanziamento notificati al Fondo. In particolare, la liberatoria deve riportare le seguenti informazioni:
 - i dati dell'Isritto e il numero del contratto di finanziamento a cui si riferisce;
 - l'indicazione dell'importo massimo (a lordo delle imposte) che può essere erogato o l'eventuale liberatoria totale della posizione previdenziale maturata presso il Fondo;
 - una data non anteriore a 2 mesi alla data di presentazione della richiesta di Anticipazione.

Inoltre, in relazione alla modalità di acquisto, è necessario completare la richiesta con la seguente ulteriore documentazione.

Acquisto da un venditore terzo

- atto notarile di acquisto o contratto preliminare di compravendita.

La data dell'atto notarile di acquisto o del contratto preliminare di compravendita deve essere:

- successiva alla data di decorrenza del diritto di richiesta di Anticipazioni (v. paragrafo 2);
- non anteriore a 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta effettuata.

Nel caso in cui abbia presentato il contratto preliminare di compravendita, l'Isritto, dopo l'erogazione dell'Anticipazione, deve presentare, quale documentazione giustificativa a consuntivo, l'atto notarile di acquisto entro 6 mesi dall'erogazione oppure entro 60 giorni dalla data di stipula dell'atto notarile prevista nel contratto preliminare di compravendita.

Costruzione in cooperativa

- estratto notarile del Libro Soci della cooperativa da cui risulti la qualità di socio dell'Isritto o del figlio, oppure dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa attestante la suddetta qualità;
- documento del rappresentante legale della cooperativa, attestante la spesa prevista con le date di scadenza dei versamenti;
- atto del titolo di proprietà del terreno su cui sarà costruito l'immobile;
- dichiarazione di inizio dei lavori dell'immobile;
- contratto preliminare di assegnazione dell'immobile o dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa attestante che tale contratto non è stato ancora sottoscritto.

La data del contratto preliminare di assegnazione deve essere:

- successiva alla data di decorrenza del diritto di richiesta di Anticipazioni (v. paragrafo 2);
- non anteriore a 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta effettuata.

Dopo l'erogazione dell'Anticipazione, l'Isritto deve presentare, quale documentazione giustificativa a consuntivo:

- entro 30 giorni dal pagamento di ciascuna rata del piano lavori, relativa ricevuta rilasciata dalla cooperativa nonché ricevuta del relativo bonifico di pagamento;
- entro 60 giorni dal pagamento dell'ultima rata del piano lavori, dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza, a lavori conclusi, della qualità di socio dell'Isritto o del figlio;
- entro 90 giorni dal pagamento dell'ultima rata del piano lavori, l'atto notarile di assegnazione dell'immobile.

Costruzione in proprio

- atto di concessione edilizia;
- atto del titolo di proprietà del terreno su cui sarà costruito l'immobile;
- fatture delle spese relative al progetto di costruzione, all'acquisto dei materiali e all'esecuzione dei lavori nonché ricevute dei relativi bonifici di pagamento;
- preventivo delle spese relative al progetto, all'acquisto dei materiali e all'esecuzione dei lavori, firmato e timbrato dal professionista/impresa che eseguirà i lavori.

La data delle fatture o del preventivo deve essere:

- successiva alla data di decorrenza del diritto di richiesta di Anticipazioni (v. paragrafo 2);
- non anteriore a 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta effettuata.

Nel caso in cui abbia presentato il preventivo, l'Isritto, dopo l'erogazione dell'Anticipazione, deve presentare, quale documentazione giustificativa a consuntivo, entro 6 mesi dall'erogazione, le fatture delle spese sostenute nonché le ricevute dei relativi bonifici di pagamento.

Inoltre, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, l'Isritto deve presentare la seguente ulteriore documentazione:

- domanda di accatastamento;
- tipo mappale redatto da un professionista abilitato;
- certificato di ultimazione dei lavori.

La documentazione sopra riportata riguarda anche le Anticipazioni per acquisto prima casa successive alla prima.

Anticipazioni erogate e non giustificate a consuntivo

In nessun caso, l'Anticipazione erogata (al netto delle imposte) deve essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta, risultante dalla documentazione giustificativa a consuntivo.

Pertanto, l'Isritto è tenuto alla restituzione dell'importo dell'Anticipazione erogata (a lordo delle imposte), nel caso in cui la documentazione giustificativa a consuntivo non sia presentata entro i termini previsti o sia presentata per importo inferiore.

Nel caso in cui l'Isritto non restituisca l'importo dell'Anticipazione erogata (anche per le tipologie ristrutturazione prima casa e spese sanitarie) e non giustificata, e richieda successivamente una nuova Anticipazione, per acquisto prima casa, il Fondo eroga la nuova Anticipazione:

- soltanto dopo la presentazione della seguente documentazione:
 - acquisto da un venditore terzo: atto notarile di acquisto, escludendo pertanto la possibilità di presentare il contratto preliminare di compravendita;
 - costruzione in cooperativa: ricevuta rilasciata dalla cooperativa attestante l'avvenuto pagamento di ciascuna rata del piano lavori nonché ricevute dei relativi bonifici di pagamento;
 - costruzione in proprio: fatture delle spese relative al progetto, all'acquisto dei materiali e all'esecuzione dei lavori nonché ricevute dei relativi bonifici di pagamento.
- riducendo l'importo richiesto, se coerente con il limite normativo (v. paragrafo 6), dell'importo (a lordo delle imposte) dell'Anticipazione precedentemente erogata e non giustificata, anche relativa alle altre tipologie.

3.2 Anticipazione per ristrutturazione prima casa

L'Isritto deve presentare, all'atto della richiesta, la seguente ulteriore documentazione:

- dichiarazione attestante la destinazione a prima casa di abitazione dell'immobile per il quale è chiesta l'Anticipazione, utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo;
- nel caso di acquisto per i figli, certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela oppure autocertificazione;
- autocertificazione con cui l'Isritto si impegna a restituire tempestivamente l'importo nel caso in cui le spese non siano state più effettuate ovvero a restituire tempestivamente la differenza tra l'importo dell'Anticipazione erogata (al netto delle imposte), e l'importo effettivamente sborsato, nel caso in cui le spese siano state effettuate per importo inferiore; a tal fine, è utilizzato lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo;
- liberatoria rilasciata da banca o da società finanziaria, nel caso in cui siano in essere uno o più contratti di finanziamento notificati al Fondo. In particolare, la liberatoria deve riportare le seguenti informazioni:
 - i dati dell'Isritto e il numero del contratto di finanziamento a cui si riferisce;
 - l'indicazione dell'importo massimo (a lordo delle imposte) che può essere erogato o l'eventuale liberatoria totale della posizione previdenziale maturata presso il Fondo;
 - una data non anteriore a 2 mesi alla data di presentazione della richiesta;

- atto del titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla normativa vigente in materia edilizia per l'esecuzione dei lavori (ad esempio: Dichiarazione di Inizio Lavori) o documento equivalente;
- delibera assembleare con tabella millesimale, nel caso di lavori su parti comuni dell'immobile;
- fatture da cui risulti la tipologia di intervento di ristrutturazione con il relativo riferimento normativo del Testo Unico in Materia Edilizia nonché ricevute dei relativi bonifici di pagamento, oppure
- preventivo dei lavori da effettuare, con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico e da cui risulti la tipologia di intervento di ristrutturazione con il relativo riferimento normativo del Testo Unico in Materia Edilizia. Il preventivo deve essere sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione dei lavori; nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, il preventivo è sottoscritto dalla ditta appaltatrice dei lavori.

La data delle fatture o del preventivo deve essere:

- successiva alla data di decorrenza del diritto di richiesta di Anticipazioni (v. paragrafo 2);
- non anteriore a 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta effettuata.

Nel caso in cui abbia presentato il preventivo, l'Isritto, dopo l'erogazione dell'Anticipazione, deve presentare, quale documentazione giustificativa a consuntivo, entro 6 mesi dall'erogazione, le fatture da cui risulti la tipologia di intervento di ristrutturazione, con il relativo riferimento normativo del Testo Unico in Materia Edilizia, nonché le ricevute dei relativi bonifici di pagamento.

La documentazione sopra riportata riguarda anche le Anticipazioni per ristrutturazione prima casa successive alla prima.

Anticipazioni erogate e non giustificate a consuntivo

In nessun caso, l'Anticipazione erogata (al netto delle imposte) deve essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta, risultante dalla documentazione giustificativa a consuntivo.

L'Isritto è tenuto alla restituzione dell'importo dell'Anticipazione erogata (a lordo delle imposte), nel caso in cui la documentazione giustificativa a consuntivo non sia presentata entro i termini previsti o sia presentata per importo inferiore.

Nel caso in cui l'Isritto non restituisca l'importo dell'Anticipazione erogata (anche per le tipologie acquisto prima casa e spese sanitarie) e non giustificata, e richieda successivamente una nuova Anticipazione, per ristrutturazione prima casa, il Fondo eroga la nuova Anticipazione:

- soltanto dopo la presentazione delle fatture da cui risulti la tipologia di intervento di ristrutturazione, con il relativo riferimento normativo del Testo Unico in Materia Edilizia, nonché delle ricevute dei relativi bonifici di pagamento.
- riducendo l'importo richiesto, se coerente con il limite normativo (v. paragrafo 6), dell'importo (a lordo delle imposte) dell'Anticipazione precedentemente erogata e non giustificata, anche relativa alle altre tipologie.

3.3 Anticipazione per spese sanitarie

L'Isritto deve presentare, all'atto della richiesta, la seguente ulteriore documentazione:

- nel caso di spese per il coniuge o per i figli, certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela oppure autocertificazione;
- autocertificazione con cui l'Isritto si impegna a restituire tempestivamente l'importo nel caso in cui le spese non siano state più effettuate ovvero a restituire tempestivamente la differenza tra

l'importo dell'Anticipazione erogata (al netto delle imposte) e l'importo effettivamente sborsato, nel caso in cui le spese siano state effettuate per importo inferiore; a tal fine, è utilizzato lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo;

- Informativa Privacy firmata anche per la prestazione del consenso al Trattamento dei Dati Personali;
- liberatoria rilasciata da banca o da società finanziaria, nel caso in cui siano in essere uno o più contratti di finanziamento notificati al Fondo. In particolare, la liberatoria deve riportare le seguenti informazioni:
 - i dati dell'Isritto e il numero del contratto di finanziamento a cui si riferisce;
 - l'indicazione dell'importo massimo (a lordo delle imposte) che può essere erogato o l'eventuale liberatoria totale della posizione previdenziale maturata presso il Fondo;
 - una data non anteriore a 2 mesi alla data di presentazione della richiesta.

In assenza di liberatoria, l'importo dell'Anticipazione erogabile non potrà essere superiore a 4/5 dell'importo richiesto.

- certificazione della ASL o di altra struttura pubblica competente rilasciata su carta intestata attestante la straordinarietà delle spese; a tal fine, può essere utilizzato il modulo disponibile sul sito *web* del Fondo;
- fatture delle spese sostenute nonché ricevute dei relativi bonifici bancari di pagamento, oppure
- preventivo delle spese firmato dal professionista/struttura che eseguirà l'intervento. Nel caso di presentazione del preventivo, l'Isritto deve presentare, entro 6 mesi dall'erogazione, le fatture delle spese sostenute nonché le ricevute dei relativi bonifici di pagamento.

La data della documentazione deve essere:

- successiva alla data di decorrenza del diritto di richiesta di Anticipazioni (v. paragrafo 2);
- non anteriore a 12 mesi dalla data di presentazione della richiesta effettuata.

Nel caso in cui abbia presentato il preventivo, l'Isritto, dopo l'erogazione dell'Anticipazione, deve presentare, quale documentazione giustificativa a consuntivo, entro 6 mesi dall'erogazione, le fatture delle spese sostenute nonché le ricevute dei relativi bonifici bancari di pagamento.

La documentazione sopra riportata riguarda anche le Anticipazioni per spese sanitarie successive alla prima.

Anticipazioni erogate e non giustificate a consuntivo

In nessun caso, l'Anticipazione erogata (al netto delle imposte) deve essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta, risultante dalla documentazione giustificativa a consuntivo.

L'Isritto è tenuto alla restituzione dell'importo dell'Anticipazione erogata (a lordo delle imposte), nel caso in cui la documentazione giustificativa a consuntivo non sia presentata entro i termini previsti o sia presentata per importo inferiore.

Nel caso in cui l'Isritto non restituisca l'importo dell'Anticipazione erogata per spese sanitarie e non giustificata, e richieda successivamente una nuova Anticipazione per spese sanitarie, il Fondo eroga la nuova Anticipazione soltanto dopo la presentazione della copia delle fatture delle spese sostenute nonché delle ricevute dei relativi bonifici di pagamento.

3.4 Anticipazioni per esigenze generiche

L'Isritto deve presentare, all'atto della richiesta, la seguente ulteriore documentazione:

- liberatoria rilasciata da banca o società finanziaria, nel caso in cui siano in essere uno o più contratti di finanziamento notificati al Fondo. In particolare, la liberatoria deve riportare le seguenti informazioni:
 - i dati dell'Isritto e il numero del contratto di finanziamento a cui si riferisce;
 - l'indicazione dell'importo massimo (a lordo delle imposte) che può essere erogato o l'eventuale liberatoria totale della posizione previdenziale maturata presso il Fondo;
 - una data non anteriore a 2 mesi alla data di presentazione della richiesta di Anticipazione.

Tale tipologia non prevede la presentazione di alcuna documentazione giustificativa a consuntivo.

Nel caso in cui l'Isritto non restituisca l'importo dell'Anticipazione erogata per le altre tipologie (acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa e spese sanitarie) e non giustificata, e richieda successivamente una nuova Anticipazione, per esigenze generiche, il Fondo eroga la nuova Anticipazione riducendo l'importo richiesto, se coerente con il limite normativo (v. paragrafo 6), dell'importo (a lordo delle imposte) dell'Anticipazione precedentemente erogata e non giustificata, relativa alle altre tipologie.

4. TEMPISTICHE DI EROGAZIONE

L'Isritto deve presentare, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di erogazione di seguito indicate, la richiesta di Anticipazione, corredata della documentazione corretta e completa:

- entro il 20 del mese (m), con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; se il giorno 20 del mese (m) è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente;
- entro il 5 agosto, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo;
- entro il 15 dicembre, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

La documentazione corretta e completa consente al Fondo di attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione.

Il Fondo effettua le seguenti attività:

- l'ultimo giorno del mese (m), disinvestimento delle quote, di cui l'Isritto è titolare, sulla base del valore quota della fine del mese (m) asseverato dal Depositario;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo (m+1), pagamento all'Isritto dell'importo (al netto delle imposte);
- entro il giorno 16 del mese successivo (m+2), pagamento delle imposte all'Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui l'Isritto presenti la richiesta di Anticipazione, corredata della documentazione corretta e completa, oltre il 20 del mese (m) e prima del 20 del mese (m+1), le tempistiche sopra indicate slittano di un mese.

Nell'allegato n. 1 sono riportate le tempistiche distintamente per ciascun mese di potenziale richiesta di Anticipazione.

5. COMPARTO DI EROGAZIONE

Il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale accumulata nel Comparto in cui l'Isritto risulta alla data di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui l'Isritto abbia, all'atto della richiesta, la posizione accumulata in due Comparti, avendo aderito al Profilo "Multicomparto" o al Profilo "Life Cycle", il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale maturata in entrambi i Comparti in proporzione ai rispettivi ammontari.

Nel caso sia in corso un cambio Comparto (su richiesta dell'Isritto o sulla base del programma Life Cycle), l'Isritto può presentare la domanda di Anticipazione soltanto dopo l'aggiornamento della posizione; a tal fine, è necessario attendere l'asseveramento da parte del Depositario del valore quota con cui è valorizzato il cambio Comparto.

6. CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE

6.1 Prima Anticipazione

L'importo dell'Anticipazione che l'Isritto può richiedere non può essere superiore, sulla base della normativa vigente:

- per le tipologie acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa e spese sanitarie, al 75% della posizione previdenziale maturata;
- per la tipologia esigenze generiche, al 30% della posizione previdenziale maturata.

Inoltre, l'importo dell'Anticipazione che l'Isritto può richiedere non può essere inferiore a € 3.000 (tre mila).

Il Fondo calcola l'importo lordo dell'Anticipazione da erogare come segue:

$$\text{Importo lordo} = \text{N. quote da disinvestire} \times \text{Valore quota}$$

Il numero delle quote da disinvestire è calcolato come segue:

- nel caso in cui l'Isritto indichi direttamente la percentuale di Anticipazione richiesta, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa, il numero delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote complessive, di cui l'Isritto è titolare, per la percentuale richiesta;
- nel caso in cui l'Isritto indichi al Fondo l'importo dell'Anticipazione di cui ha bisogno, il numero delle quote è calcolato dividendo tale importo per il valore quota asseverato dal Depositario. In tal caso, la percentuale di Anticipazione richiesta è data dal rapporto tra il numero delle quote da disinvestire e il numero delle quote complessive.

Il valore quota è il valore asseverato dal Depositario alla data del disinvestimento.

L'importo dell'Anticipazione risultante da eventuali simulazioni effettuate dall'Isritto prima o al momento della richiesta è provvisorio; l'importo definitivo dipenderà dal valore quota alla data di disinvestimento e quindi potrà variare in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel/i Comparto/i di iscrizione nel periodo intercorrente tra la data della richiesta e la data di disinvestimento.

6.2 Successiva Anticipazione

L'Iscritto può presentare la richiesta di una successiva Anticipazione soltanto dopo aver trasmesso la documentazione giustificativa a consuntivo. In caso negativo, la richiesta di successiva Anticipazione sarà gestita dal Fondo secondo le modalità previste per le Anticipazioni erogate e non giustificate (v. paragrafo 3).

L'importo della successiva Anticipazione non può essere inferiore a € 3.000 (tre mila).

L'importo della successiva Anticipazione deve tener conto del vincolo, previsto dalla normativa vigente, in base al quale le somme percepite a titolo di Anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei contributi versati (sia dal datore di lavoro che dall'Iscritto, comprese le quote del TFR) e dei rendimenti finanziari maturati.

In relazione a ciò, il Fondo determina l'importo massimo della successiva Anticipazione erogabile come di seguito riportato.

1) Calcolo della Disponibilità residua teorica

- + **Valore lordo della posizione effettiva alla data della richiesta (A)**
- + Valore lordo delle Anticipazioni erogate (*per qualsiasi causale*) e non reintegrate
- = **Valore lordo della posizione virtuale (B)**
- x Limite normativo (75%)
- = Valore lordo con limite normativo
- Valore lordo delle anticipazioni erogate (*per qualsiasi causale*) e non reintegrate
- = **Disponibilità residua teorica (C)**

2) Calcolo della Disponibilità residua effettiva

2).1 Nuova anticipazione 75%

(*per acquisto prima casa, interventi di ristrutturazione o spese sanitarie*)

La disponibilità residua effettiva per la nuova Anticipazione 75% non potrà essere superiore alla disponibilità residua teorica (C).

2).2 Nuova anticipazione 30%

(*per esigenze generiche*)

La disponibilità residua effettiva per la nuova Anticipazione 30% non potrà essere superiore al minimo degli importi calcolati con i criteri di seguito riportati.

Criterio 1

Disponibilità residua teorica (C)

Criterio 2

- + **Valore lordo della posizione virtuale (B)**
- x Limite normativo (30%)
- = Valore lordo con limite normativo
- Valore lordo delle anticipazioni erogate (*soltanto per esigenze generiche*) e non reintegrate
- = **Disponibilità residua teorica**

Critério 3

- + **Valore lordo della posizione effettiva alla data della richiesta (A)**
- x Limite normativo (30%)
- = **Disponibilità residua teorica**

Con riferimento al numero delle quote da disinvestire della successiva Anticipazione e al valore quota, valgono le considerazioni di cui al paragrafo 5.

Nell'allegato n. 2 è riportata la simulazione riguardante il calcolo dell'importo massimo erogabile per una successiva Anticipazione, in presenza di Anticipazioni pregresse non reintegrate.

7. VERSAMENTI CONTRIBUTI PER REINTEGRO ANTICIPAZIONE

L'Iscritto può reintegrare al Fondo le somme percepite a titolo di Anticipazione al fine di ricostituire la propria posizione maturata (c.d. Contributi Reintegratori). Il Reintegro fa riferimento all'importo dell'Anticipazione a lordo delle imposte e può essere effettuato con o senza credito d'imposta.

Reintegro con credito d'imposta

Il Reintegro con credito d'imposta può essere richiesto se il Contributo Reintegratorio:

- è imputato alla posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*), ed
- è di importo superiore alla soglia di deducibilità prevista dalla normativa vigente.²

Il Reintegro consente di avere un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per un ammontare corrispondente alla ritenuta fiscale proporzionalmente applicata sugli importi dell'Anticipazione reintegrata.

Il Reintegro ripristina la posizione originaria (o la quota parte di essa che è reintegrata) nelle varie componenti che costituivano la somma oggetto di Anticipazione, consentendo quindi l'aumento del limite normativo per le successive richieste di Anticipazione o di Prestazione Pensionistica in Capitale.

Reintegro senza credito d'imposta

Il Reintegro senza credito d'imposta può essere richiesto se il Contributo Reintegratorio:

- è imputato alla posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*) e dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*), oppure
- è imputato alla posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*), se di importo inferiore alla soglia di deducibilità prevista dalla normativa vigente.

Il Reintegro non consente di avere un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il Reintegro consente comunque di aumentare il limite normativo per le successive richieste di Anticipazione o di Prestazione Pensionistica in Capitale, come avviene per il Reintegro con il credito d'imposta.

I Contributi Reintegratori senza credito d'imposta sono considerati contributi non dedotti per la parte eccedente la soglia di deducibilità prevista dalla normativa vigente.

² Alla data del presente Documento, la soglia di deducibilità è pari a € 5.164,57.

Modalità operative

L'Isritto, che intenda reintegrare una o più Anticipazioni pregresse, deve:

- effettuare il versamento del contributo mediante bonifico bancario sul conto corrente del Fondo;
- entro il mese di aprile dell'anno successivo al versamento, e comunque entro la data prevista per la dichiarazione dei redditi, rilasciare al Fondo espressa dichiarazione sulla natura "reintegratoria" del contributo precisando l'Anticipazione oggetto di reintegro e l'ammontare dello stesso, utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo al versamento, il Fondo rilascia all'Isritto un'attestazione con i dati da riportare nella dichiarazione dei redditi.

Nell'allegato n. 3 è riportata la simulazione riguardante il calcolo degli effetti del Reintegro di Anticipazioni pregresse.

8. CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

Le Anticipazioni per acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa ed esigenze generiche non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Le Anticipazioni per spese sanitarie sono assoggettate agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dalla normativa vigente per le prestazioni pensionistiche a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

9. COSTI

Il Fondo non addebita all'Isritto alcun costo amministrativo per la gestione della richiesta di Anticipazione.

10. ASPETTI FISCALI

Il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile dell'Anticipazione:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*), tassazione separata non definitiva
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*), tassazione separata non definitiva
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*), tassazione sostitutiva definitiva.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta per i Nuovi Isritti, vale a dire per gli Isritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata

in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Sono indicate in nota le eventuali differenze con i Vecchi Iscritti, vale a dire gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

Base imponibile

La posizione da utilizzare ai fini dell'Anticipazione, e pertanto del calcolo del relativo imponibile, è determinata nel seguente ordine:

- prioritariamente, è utilizzata la posizione maturata nel periodo K1;
- poi, per la parte non capiente K1, la posizione maturata nel periodo K2;
- infine, per la parte non capiente K2, la posizione maturata nel periodo K3.

Per i Nuovi Iscritti, la base imponibile è determinata come di seguito riportato.

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua; (ii) euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e con l'Anticipazione).³

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta soltanto dei contributi versati dall'Iscritto e non dedotti. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono provvisoriamente tassati due volte (nella fase di accumulo e con l'Anticipazione), salvo conguaglio fiscale in sede di erogazione della prestazione definitiva.

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo e già tassati.

Aliquota d'imposta

Per i Nuovi Iscritti, l'aliquota applicata alla base imponibile è calcolata distintamente per i periodi K1 e K2 e per il periodo K3, come di seguito riportato.

Periodi K1 e K2

Il calcolo dell'aliquota d'imposta è basato sul c.d. Reddito di Riferimento ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:

1. Calcolo degli importi dei periodi K1 e K2 per il Reddito di Riferimento

L'importo del periodo K1 (I_{K1}) è pari alla base imponibile K1 senza riduzione dell'abbattimento di euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito.

L'importo del periodo K2 (I_{K2}) è pari alla base imponibile K2 con riduzione dei rendimenti finanziari maturati.

2. Calcolo del Reddito di Riferimento

³ Per i Vecchi Iscritti, la base imponibile del periodo K1 è pari alla posizione previdenziale maturata ridotta dei contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono soggetti a tassazione separata con l'aliquota del 12,50%.

Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della seguente formula:

$$RR = \frac{(I_{K1} + I_{K2}) \times 12}{P_C}$$

dove:

12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

P_C = periodo di contribuzione dei periodi K1 e K2 (considerati congiuntamente), espresso in anni e frazioni di anno.

3. *Calcolo dell'Irpef sul Reddito di Riferimento*

Sul Reddito di Riferimento è calcolata l'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di richiesta dell'Anticipazione.

4. *Calcolo dell'aliquota d'imposta*

L'aliquota d'imposta è pari al rapporto tra l'Irpef di cui al punto 3 e il Reddito di Riferimento di cui al punto 2.

Periodo K3

Anticipazioni per acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa ed esigenze generiche

Si applica l'aliquota del 23%.

Anticipazioni per spese sanitarie

Si applica l'aliquota del 15%. Tale aliquota è ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Nell'allegato n. 4 è riportato il quadro normativo fiscale per i Vecchi e Nuovi Iscritti.

Nell'allegato n. 5 è riportata una simulazione riguardante il calcolo dell'Anticipazione per acquisto prima casa.

Conguaglio d'imposta finale

Nel caso di prestazione che comporti la liquidazione definitiva della posizione dell'Iscritto, il Fondo deve calcolare un conguaglio sulle imposte applicate a suo tempo, a titolo di tassazione separata (non definitiva), sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2 e utilizzata per le Anticipazioni (di seguito "Imposta OLD"); in particolare, la liquidazione definitiva della posizione si ha nel caso di RITA totale, di Riscatto e di Prestazione Pensionistica.

Sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2, l'imposta a titolo di tassazione separata (non definitiva) era stata calcolata sulla base dell'aliquota media risultante dalla determinazione del Reddito di Riferimento, applicando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef vigenti alla data di richiesta dell'Anticipazione (di seguito "Imposta OLD").

In sede di conguaglio, il Fondo deve ricalcolare:

- gli imponibili ricomprendendo gli importi già erogati a suo tempo a titolo di Anticipazione; in particolare, l'imponibile ricalcolato del periodo K2 deve essere ridotto anche dei rendimenti finanziari maturati (a differenza dell'imponibile dell'Anticipazione).
- l'imposta, sempre sulla base dell'aliquota media risultante dalla determinazione del Reddito di Riferimento, ma applicando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo in relazione alla prestazione definitiva richiesta (di seguito "Imposta NEW").

Il conguaglio sarà pari alla differenza tra l'Imposta NEW e l'Imposta OLD; al riguardo, si possono presentare le casistiche di seguito riportate.

A. Imposta NEW superiore all'Imposta OLD

L'Iscritto deve pagare maggiori imposte rispetto a quelle calcolate sull'Anticipazione.

Il Fondo trattiene sulla prestazione definitiva, oltre all'imposta calcolata sul relativo imponibile, anche l'importo del conguaglio.

B. Imposta NEW inferiore all'Imposta OLD

L'Iscritto deve pagare minori imposte rispetto a quelle calcolate sull'Anticipazione.

B.1 Importo del conguaglio inferiore all'imposta calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di prestazione definitiva

Il Fondo riduce l'imposta, calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di prestazione definitiva, dell'importo del conguaglio.

B.2 Importo del conguaglio superiore all'imposta calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di prestazione definitiva

Il Fondo corrisponde direttamente all'Iscritto l'eccedenza d'imposta e utilizza tale credito a riduzione delle altre imposte da versare all'Amministrazione finanziaria.

Il Fondo riporta l'importo del credito d'imposta nel prospetto finale di liquidazione, che è reso disponibile nell'Area Riservata dopo il pagamento della prestazione definitiva.

Nell'allegato n. 6 è riportata una simulazione riguardante il calcolo del conguaglio d'imposta finale su Anticipazioni pregresse.

11. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Documento entra in vigore il 1° novembre 2025.

ALLEGATI

- Allegato n. 1 Tempistiche erogazione Anticipazioni
- Allegato n. 2 Simulazione importo massimo successiva Anticipazione
- Allegato n. 3 Simulazione effetti Reintegro Anticipazioni pregresse
- Allegato n. 4 Quadro normativo fiscale Anticipazioni
- Allegato n. 5 Simulazione Anticipazione per acquisto prima casa
- Allegato n. 6 Simulazione conguaglio d'imposta finale su Anticipazioni pregresse

Allegato n. 1 - TEMPISTICHE EROGAZIONE ANTICIPAZIONI

La tabella seguente riporta le tempistiche di erogazione delle Anticipazioni nel caso in cui la richiesta sia presentata, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente. Per il mese di agosto e di dicembre, la richiesta deve essere presentata rispettivamente entro il giorno 5 e il giorno 15, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

	Mese (m)	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Data limite richiesta	(m)	20 GENNAIO	20 FEBBRAIO	20 MARZO	20 APRILE	20 MAGGIO	20 GIUGNO	20 LUGLIO	5 AGOSTO	20 SETTEMBRE	20 OTTOBRE	20 NOVEMBRE	15 DICEMBRE
Data di disinvestimento	(m)	31 GENNAIO	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE
Data limite pagamento	(m+1)	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE	31 GENNAIO

Allegato n. 2 – SIMULAZIONE IMPORTO MASSIMO SUCCESSIVA ANTICIPAZIONE

La tabella seguente riporta la simulazione del calcolo dell'importo massimo erogabile per una successiva Anticipazione, sia 75% che 30%, in presenza di Anticipazioni pregresse non reintegrate.

valori in €		A	B	C	D
Valore lordo della posizione effettiva alla data di richiesta	(a)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Valore lordo Anticipazioni pregresse erogate e NON reintegrate:					
- prima casa abitazione 75%	(b)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	335.000,00
- interventi di ristrutturazione prima casa abitazione 75%	(c)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
- esigenze generiche 30%	(d)			40.000,00	220.000,00
Totale Anticipazioni pregresse erogate e NON reintegrate	(e) = (b) + (c) + (d)	135.000,00	200.000,00	240.000,00	620.000,00
Valore lordo della posizione virtuale	(f) = (a) + (e)	335.000,00	400.000,00	440.000,00	820.000,00
% limite normativo	(g)	75%	75%	75%	75%
Valore lordo con limite normativo	(h) = (f) x (g)	251.250,00	300.000,00	330.000,00	615.000,00
Valore lordo Anticipazioni erogate (per qualsiasi causale) e NON reintegrate	(e)	-135.000,00	-200.000,00	-240.000,00	-620.000,00
Disponibilità residua teorica	(i) = (h) + (e)	116.250,00	100.000,00	90.000,00	-5.000,00
Disponibilità residua effettiva	(j) = SE (i) < 0 ; 0 ; (i)	116.250,00	100.000,00	90.000,00	-

Per ulteriori Anticipazioni 75%

Ulteriori Anticipazioni 75% (per acquisto prima casa, per ristrutturazione prima casa e per spese sanitarie)

Nei casi A, B e C, l'importo massimo è pari alla disponibilità residua teorica.

Nel caso D, essendo la disponibilità residua teorica di importo negativo, non è possibile erogare alcuna Anticipazione.

Allegato n. 2 – SIMULAZIONE IMPORTO MASSIMO SUCCESSIVA ANTICIPAZIONE

Per ulteriori Anticipazioni 30%

valori in €

		A	B	C	D
Criterio 1					
Disponibilità residua teorica Anticipazione 75%	(i)	116.250,00	100.000,00	90.000,00	-5.000,00
Criterio 2					
Valore lordo della posizione virtuale	(f)	335.000,00	400.000,00	440.000,00	820.000,00
% limite normativo	(k)	30%	30%	30%	30%
Valore lordo con limite normativo	(l) = (f) x (k)	100.500,00	120.000,00	132.000,00	246.000,00
Valore lordo Anticipazioni erogate esigenze generiche 30% e NON reintegrate	(d)	-	-	-40.000,00	-220.000,00
Disponibilità residua teorica	(m) = (l) + (d)	100.500,00	120.000,00	92.000,00	26.000,00
Criterio 3					
Valore lordo della posizione effettiva alla data di richiesta	(a)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
% limite normativo	(k)	30%	30%	30%	30%
Valore lordo con limite normativo	(n) = (a) x (k)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Disponibilità residua effettiva	(o) = SE (MIN (i;m;n) < 0; 0; MIN (i;m;n))	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-

Ulteriori Anticipazioni 30% (per esigenze generiche)

Nei casi A, B e C, l'importo massimo è pari a € 60.000, importo calcolato con il criterio 3, essendo inferiore a quello calcolato con il criterio 1 e 2. Nel caso D, non potrà essere erogata alcuna Anticipazione.

Allegato n. 3 – SIMULAZIONE EFFETTI REINTEGRO ANTICIPAZIONI PREGRESSE

Nel 2025 un Iscritto ha chiesto un'Anticipazione per acquisto prima casa per € 240.000, pari al 75% della posizione maturata di € 320.000. La tabella seguente riporta, distintamente per ciascun periodo fiscale, il valore lordo della prestazione, le imposte e il valore netto (v. Allegato n. 5).

valori in €		K1 periodo fino al 31.12.2000	K2 periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	K3 periodo dal 01.01.2007	TOTALE
Valore lordo prestazione	(a)	12.000,00	52.000,00	176.000,00	240.000,00
Imposte	(b)	-2.540,12	-16.713,68	-30.670,28	-49.924,08
Valore netto prestazione	(c) = (a) + (b)	9.459,88	35.286,32	145.329,72	190.075,92

Nel caso di Reintegro dell'Anticipazione, si hanno gli effetti di seguito riportati.

Reintegro posizione K1 e/o K2

Aumento del limite normativo per le successive richieste di Anticipazioni.

Nel caso in esame, l'Iscritto potrà reintegrare le posizioni K1 e K2, utilizzate per la precedente Anticipazione, versando un contributo volontario (c.d. "Contributo Reintegratorio") fino a € 64.000 (€ 12.000 + € 52.000).

L'importo da considerare ai fini del Reintegro è pari alla differenza tra € 64.000 e € 5.164,57 (attuale soglia di deducibilità), nel caso in cui l'Iscritto non abbia versato (anche tramite datore di lavoro) contributi fino a € 5.164,57. In caso contrario, l'importo da considerare ai fini del reintegro è pari a € 64.000.

Reintegro posizione K3

Credito d'imposta in proporzione alla posizione K3 reintegrata e aumento del limite normativo per le successive richieste di Anticipazioni.

Nel caso in esame, l'Iscritto potrà reintegrare la posizione K3, utilizzata per la precedente Anticipazione, versando un contributo volontario fino a € 176.000.

L'importo da considerare ai fini del Reintegro è pari alla differenza tra € 176.000 e € 5.164,57 (attuale soglia di deducibilità), nel caso in cui l'Iscritto non abbia versato (anche tramite datore di lavoro) contributi fino a € 5.164,57. In caso contrario, l'importo da considerare ai fini del Reintegro è pari a € 176.000.

Il credito d'imposta è pari a € 30.670,28 (corrispondente alle imposte pagate sulla posizione K3 utilizzata per la precedente Anticipazione), nel caso in cui l'importo versato e da considerare ai fini del Reintegro sia pari a € 176.000; in caso contrario, l'importo del credito d'imposta è proporzionale alla posizione K3 reintegrata. Ad esempio, nel caso di versamento di € 70.400 (40% di € 176.000), il credito d'imposta sarebbe pari a € 12.268,11 (40% di € 30.670,28).

Allegato n. 3 – SIMULAZIONE EFFETTI REINTEGRO ANTICIPAZIONI PREGRESSE

La tabella seguente riporta la simulazione del calcolo dell'importo massimo erogabile per una successiva Anticipazione, sia 75% che 30%, a seguito del Reintegro di Anticipazioni pregresse.

valori in €		A	B	C	D
Valore lordo della posizione effettiva ante Contributo Reintegratorio	(a)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contributo Reintegratorio Anticipazione periodo K1 e K2	(b)		64.000,00		64.000,00
Contributo Reintegratorio Anticipazione periodo K3	(c)			176.000,00	176.000,00
Valore lordo della posizione effettiva post Contributo Reintegratorio	(d) = (a) + (b) + (c)	200.000,00	264.000,00	376.000,00	440.000,00
Valore lordo Anticipazioni pregresse erogate	(e)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Contributo Reintegratorio	(f) = (b) + (c)	-	-64.000,00	-176.000,00	-240.000,00
Totale Anticipazioni pregresse erogate e NON reintegrate	(g) = (e) + (f)	240.000,00	176.000,00	64.000,00	-
Valore lordo della posizione virtuale	(h) = (d) + (g)	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
% limite normativo	(i)	75%	75%	75%	75%
Valore lordo con limite normativo	(j) = (h) x (i)	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Valore lordo Anticipazioni (per qualsiasi causale) NON reintegrate	(g)	-240.000,00	-176.000,00	-64.000,00	-
Disponibilità residua teorica	(k) = (j) + (g)	90.000,00	154.000,00	266.000,00	330.000,00

Per ulteriori Anticipazioni 75%

Disponibilità residua effettiva	(l) = SE ((k) < 0 ; 0 ; (k))	90.000,00	154.000,00	266.000,00	330.000,00
Maggiore disponibilità per effetto del Reintegro		-	64.000,00	176.000,00	240.000,00

La simulazione di cui sopra ipotizza che l'iscritto abbia già versato, tramite datore di lavoro, contributi eccedenti la soglia di deducibilità di € 5.164,57.

Ulteriori Anticipazioni 75% (per acquisto prima casa, per ristrutturazione prima casa e per spese sanitarie)

Per effetto del Reintegro, l'importo per ulteriori Anticipazioni 75% aumenta di € 64.000 (caso B, reintegro K1 e K2), di € 176.000 (caso C, reintegro K3) e di € 240.000 (Reintegro K1, K2 e K3). L'aumento corrisponde esattamente al Contributo Reintegratorio versato.

Allegato n. 3 – SIMULAZIONE EFFETTI REINTEGRO ANTICIPAZIONI PREGRESSE

Per Anticipazioni 30%

valori in €

		A	B	C	D
Criterio 1					
Disponibilità residua teorica Anticipazione 75%	(k)	90.000,00	154.000,00	266.000,00	330.000,00
Criterio 2					
Valore lordo della posizione virtuale	(h)	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
% limite normativo	(m)	30%	30%	30%	30%
Valore lordo con limite normativo	(n) = (h) x (m)	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Valore lordo Anticipazioni erogate esigenze generiche 30% e NON reintegrate	(o)	-	-	-	-
Disponibilità residua teorica	(p) = (n) + (o)	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Criterio 3					
Valore lordo della posizione effettiva post Contributo Reintegratorio	(d)	200.000,00	264.000,00	376.000,00	440.000,00
% limite normativo	(m)	30%	30%	30%	30%
Valore lordo con limite normativo	(q) = (d) x (m)	60.000,00	79.200,00	112.800,00	132.000,00
Disponibilità residua effettiva	(r) = SE (MIN (k;p;q) < 0; 0; MIN (k;p;q))	60.000,00	79.200,00	112.800,00	132.000,00
Maggiore disponibilità per effetto del Reintegro		-	19.200,00	52.800,00	72.000,00

Anticipazioni 30% (per esigenze generiche)

L'iscritto non aveva Anticipazioni pregresse 30%.

Per effetto del Reintegro dell'Anticipazione 75%, l'importo per Anticipazioni 30% aumenta di € 19.200 (caso B, reintegro K1 e K2), di € 52.800 (caso C, reintegro K3) e di € 72.000 (reintegro K1, K2 e K3). L'aumento corrisponde al 30% del Contributo Reintegratorio versato.

Allegato n. 4 – QUADRO NORMATIVO FISCALE ANTICIPAZIONI

K1 <i>periodo fino al 31.12.2000</i>	K2 <i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	K3 <i>periodo dal 01.01.2007</i>
---	---	-------------------------------------

Vecchio Iscritto ⁽¹⁾		
A) Tassazione Separata non definitiva	A) Tassazione Separata non definitiva	A) Tassazione Separata definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Non era versato al Fondo. Rendimenti finanziari: Da tassare separatamente con aliquota del 12,50%	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2	C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2	C) Aliquota Per Anticipazione per spese sanitarie , 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15 Per altre Anticipazioni (prima casa o esigenze generiche), 23%

Nuovo Iscritto ⁽²⁾		
A) Tassazione Separata non definitiva	A) Tassazione Separata non definitiva	A) Tassazione Separata definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Riduzione annua (euro 309,67) in proporzione al TFR trasferito Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2	C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2	C) Aliquota Per Anticipazione per spese sanitarie , 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15 Per altre Anticipazioni (prima casa o esigenze generiche), 23%

- (1) *Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.*
- (2) *Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.*

Allegato n. 5 - SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA

Si riporta la simulazione della prestazione sotto forma di Anticipazione 75% per l'acquisto prima casa, richiesta il 30 giugno 2025 da un Iscritto nel Comparto Bilanciato, che ha aderito al Fondo dal 1° gennaio 1998 (*Nuovo Iscritto*), con inizio contribuzione in pari data.

L'Anticipazione è erogata sulla base della posizione previdenziale maturata al 31 luglio 2035 e del valore quota del Comparto Bilanciato a quella data, primo valore quota disponibile dopo la richiesta della prestazione da parte dell'Iscriotto e la verifica, con esito positivo, dei requisiti da parte del Fondo sulla base della documentazione ricevuta (v. *Allegato n. 1*).

Posizione al 31 luglio 2025

La posizione è pari a € 320.000, costituita da n. 7.754,380 quote valorizzate al valore unitario di € 41,267.

La tabella seguente riporta la posizione distintamente per periodo fiscale K1, K2 e K3.

valori in €		K1	K2	K3	TOTALE
		<i>periodo fino al 31.12.2000</i>	<i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	<i>periodo dal 01.01.2007</i>	
Contributi azienda	(a)	4.000,00	16.000,00	60.000,00	80.000,00
Contributi aderente	(b)	4.000,00	16.000,00	60.000,00	80.000,00
Contributi azienda + aderente	(c)=(a)+(b)	8.000,00	32.000,00	120.000,00	160.000,00
TFR	(d)	3.000,00	15.000,00	101.000,00	119.000,00
Totale contribuzione	(e)=(c)+(d)	11.000,00	47.000,00	221.000,00	279.000,00
Rendimenti finanziari	(f)	1.000,00	5.000,00	35.000,00	41.000,00
Valore lordo della posizione	(g)=(e)+(f)	12.000,00	52.000,00	256.000,00	320.000,00
<hr/>					
Contributi non dedotti	(h)	n.a.	1.012,58	27.037,74	28.050,32
Contributi dedotti	(i)	n.a.	30.987,42	92.962,26	123.949,68
Contributi azienda + aderente	(j)=(h)+(i)	-	32.000,00	120.000,00	152.000,00

Allegato n. 5 - SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA

Numero quote da disinvestire

Numero quote totali	(a)	7.754,380
Valore quota (€) ⁽¹⁾	(b)	41,267
Valore lordo della posizione (€)	(c) = (a) x (b)	320.000,00
% Anticipazione	(d)	75%
Numero quote da disinvestire	(e) = (a) x (d)	5.815,785
Valore lordo della prestazione (€)	(f) = (e) x (b)	240.000,00

		K1 <i>periodo</i> <i>fino al 31.12.2000</i>	K2 <i>periodo</i> <i>dal 01.01.2001</i> <i>al 31.12.2006</i>	K3 <i>periodo</i> <i>dal 01.01.2007</i>	TOTALE
Valore lordo della posizione (€)	(a)	12.000,00	52.000,00	256.000,00	320.000,00
% valore posizione utilizzabile ⁽²⁾	(g)	100,00%	100,00%	68,75%	75,00%
Valore lordo della prestazione (€)	(f) = (a) x (g)	12.000,00	52.000,00	176.000,00	240.000,00
Valore quota (€)	(b)	41,267	41,267	41,267	41,267
Numero quote da disinvestire	(e) = (f) / (b)	290,789	1.260,087	4.264,909	5.815,785

(1) Valore quota del Comparto Bilanciato al 31 luglio 2025.

(2) Sulla base della normativa, si utilizzano inizialmente le posizioni più datate (prima K1, poi K2 e poi per il residuo K3).

Allegato n. 5 - SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA

Valore netto della prestazione

		K1 periodo fino al 31.12.2000	K2 periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	K3 periodo dal 01.01.2007	TOTALE
valori in €					
Valore lordo della prestazione	(a)	12.000,00	52.000,00	176.000,00	240.000,00
Quota esente ⁽¹⁾	(b)	-4.000,00			-4.000,00
Abbattimento TFR ⁽²⁾	(c)	-251,00			-251,00
Contributi non dedotti ⁽³⁾	(d)	-	-1.012,58	-18.588,45	-19.601,03
Rendimenti finanziari ⁽⁴⁾	(e)	-		-24.062,50	-24.062,50
Imponibile fiscale	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	7.749,00	50.987,42	133.349,05	192.085,47
Aliquota fiscale ⁽⁵⁾	(g)	32,78%	32,78%	23,00%	
Imposte	(h) = (f) x (g)	-2.540,12	-16.713,68	-30.670,28	-49.924,08
Valore netto della prestazione	(i) = (a) + (h)	9.459,88	35.286,32	145.329,72	190.075,92

(1) Per il K1, l'imponibile è ridotto dell'importo dei contributi versati dall'Iscritto non eccedenti il 4% della retribuzione (c.d. «Quota esente»).

(2) Per il K1, l'imponibile è ridotto dell'importo di € 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito al Fondo (27%) per ciascuno dei 3 anni del periodo, dal 1° gennaio 1998 (data di iscrizione e di inizio contribuzione al Fondo) al 31 dicembre 2000.

(3) Per il K2, l'imponibile è ridotto dei contributi non dedotti dall'Iscritto in misura pari al 100% (% di utilizzo della posizione K2, v. pag. 28), per il K3 in misura pari al 68,75% (% di utilizzo del K3, v. pag. 28).

(4) Per il K1 e il K2, l'imponibile non è ridotto dei rendimenti finanziari che sono pertanto da tassare; per il K3, l'imponibile è invece ridotto dei rendimenti finanziari (già tassati) nella stessa misura prevista per i contributi non dedotti (68,75%).

(5) Per il K1 e il K2, l'aliquota è determinata sulla base del Reddito di Riferimento (v. pag. 30), per il K3 l'aliquota è pari al 23%.

Allegato n. 5 - SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA

Calcolo del Reddito di Riferimento K1 e K2

		K1	K2	Totale
		<i>fino al 31.12.2000</i>	<i>dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	
<i>valori in €</i>				
Imponibile fiscale	(a)	7.749,00	50.987,42	
Abbattimento TFR ⁽¹⁾	(b)	251,00		
Rendimenti finanziari maturati ⁽²⁾	(c)		-5.000,00	
Importi per Reddito di Riferimento	(d)=(a)+(b)+(c)	8.000,00	45.987,42	53.987,42
Coefficiente fisso da normativa	(e)			12
N. anni contribuzione fino al 31.12.2006	(f)			9,00
Reddito di Riferimento	(g)=(d)x(e)/(f)			71.983,23

Calcolo dell'Aliquota d'imposta K1 e K2

Scaglioni di imposta IRPEF 2025 ⁽⁴⁾	Aliquota d'imposta IRPEF	Reddito di Riferimento per scaglione IRPEF ⁽⁵⁾	IRPEF
<i>valori in €</i>	(A)	(B)	(C) = (A) x (B)
fino a € 28.000	23,00%	28.000,00	6.440,00
da € 28.001 a € 50.000	35,00%	22.000,00	7.700,00
oltre € 50.000	43,00%	21.983,23	9.452,79
Totale IRPEF su Reddito di Riferimento	(h)		23.592,79
Aliquota d'imposta	(i)=(h)/(g)	71.983,23	32,78%

- (1) Per il K1, il Reddito di Riferimento non deve essere ridotto dell'abbattimento TFR considerato invece nell'imponibile fiscale.
- (2) Per il K2, il Reddito di Riferimento deve essere ridotto dei rendimenti finanziari maturati.
- (3) Sono considerati gli anni del K1 e del K2, quindi dal 1° gennaio 1998 (data di inizio contribuzione al Fondo) al 31 dicembre 2006, pertanto 9 anni.
- (4) Sono considerati gli scaglioni di imposta IRPEF vigenti alla data di richiesta dell'Anticipazione, quindi giugno 2025.
- (5) Il Reddito di Riferimento di € 71.983,23 è ripartito per gli scaglioni di reddito e aliquote IRPEF vigenti alla data di richiesta dell'Anticipazione.

Allegato n. 6 - SIMULAZIONE CONGUAGLIO D'IMPOSTA FINALE SU ANTICIPAZIONI PREGRESSE

Nel 2028 si ipotizza che l'Iscritto, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, richieda una prestazione definitiva sulla posizione previdenziale maturata (ad esempio Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione).

Il Fondo calcola il conguaglio delle imposte pagate nel 2025 sulla posizione K1 e K2 utilizzata nell'Anticipazione pregressa.

A tal fine, devono essere ricalcolati: (i) il Reddito di Riferimento K1 e K2; (ii) l'aliquota d'imposta, sulla base degli scaglioni di reddito e aliquote Irpef vigenti nel 2028, che si ipotizza si riducano dell'1% per tutti gli scaglioni; (iii) le imposte sull'imponibile K1 e K2 dell'Anticipazione pregressa.

Calcolo del Reddito di Riferimento nel 2028

valori in €		K1	K2	TOTALE
		fino al 31.12.2000	dal 01.01.2001 al 31.12.2006	
Imponibile fiscale ⁽¹⁾	(a)	7.749,00	45.987,42	
Abbattimento TFR	(b)	251,00		
Importi per Reddito di Riferimento	(c)=(a)+(b)	8.000,00	45.987,42	53.987,42
Coefficiente fisso da normativa	(d)			12
N. anni contribuzione fino al 31.12.2006	(e)			9
Reddito di Riferimento	(f)=(c)x(d)/(e)			71.983,23

Calcolo dell'aliquota d'imposta K1 e K2 nel 2028

Scaglioni di imposta IRPEF 2028	Aliquota d'imposta IRPEF	Reddito di Riferimento per scaglione IRPEF	IRPEF
		(B)	
valori in €	(A)		
fino a € 28.000	22,00%	28.000,00	6.160,00
da € 28.001 a € 50.000	34,00%	17.500,00	5.950,00
oltre € 50.000	42,00%	26.483,23	11.122,96
Totale IRPEF su reddito di riferimento	(g)		23.232,96
Aliquota d'imposta	(h)=(g)/(f)	71.983,23	32,28%

Calcolo delle imposte K1 e K2 nel 2028

valori in €		K1	K2	TOTALE
		periodo fino al 31.12.2000	periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	
Valore lordo della prestazione	(a)	12.000,00	52.000,00	64.000,00
Quota esente	(b)	-4.000,00	-	-4.000,00
Abbattimento TFR	(c)	-251,00	-	-251,00
Contributi non dedotti	(d)	-	-1.012,58	-1.012,58
Rendimenti finanziari ⁽¹⁾	(e)	-	-5.000,00	-5.000,00
Imponibile fiscale ricalcolato 2025	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	7.749,00	45.987,42	53.736,42
Aliquota fiscale	(h)	32,28%	32,28%	
Imposte	(i)=(g)x(h)	-2.501,38	-14.844,74	-17.346,12
Valore netto della prestazione	(j)=(c)+(i)	5.247,62	31.142,68	36.390,30

Importo del conguaglio nel 2028

valori in €		K1	K2	TOTALE
		periodo fino al 31.12.2000	periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	
Imposte pagate nel 2025	(a)	2.540,12	16.713,68	19.253,80
Imposte ricalcolate nel 2028	(b)	2.501,38	14.844,74	17.346,12
Conguaglio	(c)=(b)-(a)	-38,74	-1.868,94	-1.907,68

(1) A differenza dell'imponibile 2025, l'imponibile fiscale K2 per il conguaglio è al netto dei rendimenti finanziari maturati.

L'importo di € 1.907,68 sarà portato in riduzione delle imposte a titolo di tassazione sostitutiva sul periodo K3 e per l'eventuale parte eccedente sarà rimborsato direttamente dal Fondo all'Iscritto.